

VENERDI 22 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Bonus facciate in salvo se si paga entro il 2021 - pag. 2
- Soggetti a cavallo: l'ingiusta esclusione dal contributo a fondo perduto perequativo - pag. 3
- La soggettività passiva IVA è un tema ancora attuale? - pag. 5
- Decreto fiscale: le novità in vigore dal 22 ottobre 2021 - pag. 7
- Cessione di leasing a newco interamente partecipata dal cedente: quando è operazione abusiva - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Greenpass50+: come funziona il servizio - pag. 13
- Denuncia (e comunicazione) di infortunio: termini e sanzioni - Infografica - pag. 15
- Greenpass50+: al via la verifica massima. Quali rischi per le aziende? - pag. 17
- Fondo solidarietà trasporto aereo: remissione in termini per le istanze CIG in deroga - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Progetti pilota innovativi: come chiedere i contributi a favore delle PMI - pag. 20
- R&S, formazione e beni strumentali 4.0: approvati i modelli di comunicazione dei dati - pag. 22
- Ricarica di veicoli elettrici: la disciplina per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale - pag. 23

IMPRESA

- Riforma della crisi d'impresa: la mappa di tutte le novità - pag. 25

IN EVIDENZA

Greenpass50+: come funziona il servizio

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS ha introdotto, nella sezione "Servizi" del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC. Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell'azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell'avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

Tra le misure anti Covid-19 sui luoghi di lavoro previste dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021, c'è l'utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle **certificazioni verdi Covid-19**, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC. Proprio in attuazione delle disposizioni entrate in vigore lo scorso 14 ottobre, con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l'INPS ha reso nota l'attivazione del servizio **"Greenpass50+"**, accessibile sul sito dell'Istituto:

- mediante la funzione di ricerca, digitando "Greenpass50+"
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale tramite il seguente percorso: - Prestazioni e Servizi - Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G"



Greenpass50+: al via la verifica massima. Quali rischi per le aziende?

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp

Il 21 ottobre, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e SOGEI, ha rilasciato la procedura per il controllo massivo del green pass per le imprese con oltre 50 dipendenti. La procedura, collegandosi con la Piattaforma Nazionale-DGC, recupererà le informazioni necessarie da trasferire agli incaricati al controllo delle aziende. Tanti i dubbi sulla reale utilità del nuovo servizio. Ad esempio, il trattamento dei dati effettuato dall'incaricato potrebbe rilevarsi illegittimo perché potrà riguardare lavoratori assenti. Che rischi correrà l'incaricato delle verifiche? E chi potrà verificare questa circostanza? La piattaforma INPS terrà conto e memoria delle posizioni individuali dei lavoratori verificati? Un bel rebus.

Il DPCM del 12 ottobre 2021 ha introdotto la possibilità di **verifica automatizzata** delle certificazioni verdi Covid-19, **Green pass** da realizzarsi attraverso diverse modalità di integrazione con la piattaforma nazionale DGC. Leggi anche [Green pass con](#) [sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro](#) Con particolare riferimento ai datori di lavoro **con oltre 50 dipendenti** (sia privati che pubblici non aderenti al NoiPA), il DPCM ha previsto, attraverso una specifica funzionalità gestita da INPS, la



Fisco

Niente proroga nel DPB 2022

Bonus facciate in salvo se si paga entro il 2021

di Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

È possibile fruire del bonus facciate pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che, quindi, potranno essere completati anche successivamente. Lo ha chiarito il MEF in risposta all'interrogazione n. 5-06751. Purtroppo, però, dalle prime indicazioni del Documento Programmatico di Bilancio 2022, il Governo sembra intenzionato a concludere la stagione della fruibilità del bonus facciate. Se non verrà prorogato oltre l'attuale scadenza (fine 2021), si potrà comunque accedere al beneficio anche per i lavori che termineranno oltre il 31 dicembre, ma solo in conformità a quanto ammesso dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello DRE Liguria n. 903 -521/2021.

Mentre si è acceso il dibattito sulle richieste di **proroga** dei vari **bonus edilizi**, con l'risposta n. 5-06751 del MEF all'interrogazione parlamentare (On. Frangomeli-Nardi) è stata confermata la possibilità di fruire del bonus facciate del 90% in conformità al criterio di cassa, ovvero pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, quindi, potranno essere completati anche successivamente.

Bonus facciate senza proroga

Purtroppo, invece, dalle prime indicazioni del **Documento Programmatico di Bilancio 2022** e contrariamente a quanto auspicato su IPSOA Quotidiano, il Governo sembra intenzionato a concludere la stagione della fruibilità di questo bonus cosicché, se esso non venisse prorogato oltre l'attuale **scadenza** (fissata a **fine 2021**), si potrà comunque accedere al beneficio anche per i lavori che termineranno oltre il prossimo 31 dicembre, ma solo in conformità a quanto la stessa Agenzia delle Entrate aveva già ammesso con risposta all'interpello DRE Liguria n. 903 -521/2021.

Leggi anche [La ripresa economica passa anche per la proroga del bonus facciate](#)

Il chiarimento del MEF

Sotto il profilo giuridico, il MEF ricorda che l'art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020 statuisce che anche i soggetti che sostengono spese per il **bonus facciate** possono optare per lo **sconto in fattura** e ciò anche laddove non sia previsto un **pagamento per stati di avanzamento lavori**.

In sostanza, qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, facendo riferimento alla **data dell'effettivo pagamento**, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

L'esercizio dello **sconto in fattura per stati di avanzamento lavori** è da ritenere solo un'**opzione** per il contribuente che, quindi, potrà saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completare gli stessi anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel caso in cui il contribuente esegua i lavori, riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021, proceda a pagare entro la medesima data il restante 10% ed esegua gli adempimenti richiesti (opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno dopo la fine dell'anno in corso.

Ovviamente, se poi i lavori non fossero eseguiti/conclusi, il contribuente subirà il **recupero della detrazione** (con interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) ed è bene evidenziare che, per concorso nella violazione, in tal caso scatterebbe anche la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

Erronee comunicazioni per cessione/sconto

Nell'ambito della stessa risposta parlamentare il MEF glissa, invece, su un altro quesito inerente alla possibilità di sostituire/correggere le erronee comunicazioni per l'opzione per la cessione e/o sconto, quali l'errata indicazione del codice fiscale cessionario, dell'importo della spesa o del credito ceduto, della tipologia di intervento, etc.

Al momento, a parere del MEF, non è possibile alcun intervento operativo delle Entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti emanati dalla stessa Agenzia e, quindi, solo dopo aver analizzato le diverse tipologie di errore verrà individuata la **soluzione procedurale più idonea** per assicurare la correzione degli errori, al fine di garantire la corretta rappresentazione della comunicazione in capo ai cedenti e ai cessionari del credito.

Fisco

Le possibili soluzioni

Soggetti a cavallo: l'ingiusta esclusione dal contributo a fondo perduto perequativo

di Riccardo Patimo - Dottore commercialista in Roma

Poche speranze, allo stato attuale di poter accedere al fondo perduto perequativo per i soggetti a cavallo d'anno, che non hanno potuto presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre non avendo ancora chiuso, a tale data, il proprio esercizio. Per costoro si profila un'ingiustificata esclusione dal beneficio che potrebbe però essere corretta disponendo, con una norma ad hoc, una riapertura dei termini limitata a tali soggetti. La nuova norma dovrebbe, tuttavia, superare diversi ostacoli, tra cui la necessità di assicurare la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi rispetto a quella dell'istanza per la richiesta del contributo e quella di non rendere note le percentuali di calcolo del beneficio prima dello scadere del termine di presentazione dei tali dichiarazioni.

Spirato, ormai, il termine del 30 settembre entro il quale chi vorrà richiedere il **contributo a fondo perduto perequativo** doveva aver presentato la **dichiarazione dei redditi** per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, ci si domanda quali possano essere le possibilità per far sì che il contributo possa essere riconosciuto anche a quei soggetti che ne sono stati ingiustamente esclusi. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti che hanno il **periodo di imposta non coincidente con l'anno solare** (c.d. soggetti "a cavallo") che chiudono il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 in data compresa tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021. Costoro, infatti, si sono trovati nell'**impossibilità di redigere**, e quindi presentare entro il 30 settembre, la **dichiarazione dei redditi 2020** da porre a confronto con quella del 2019 per verificare la spettanza e l'entità del contributo.

Per la verità, anche chi ha chiuso il periodo di imposta esattamente al 30 settembre ha avuto ben poche possibilità di riuscire a completare e presentare, entro la medesima data, la propria dichiarazione dei redditi. Di regola, infatti, occorre sempre che siano trascorsi almeno un paio di mesi, se non tre, dalla data di chiusura dell'esercizio affinché siano disponibili tutte le informazioni necessarie per elaborare le scritture di rettifica e integrazione del periodo e pervenire così alla chiusura del bilancio.

Queste considerazioni portano a ritenere che tra i soggetti che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, quelli esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo perequativo siano in realtà molti di più.

Risulta così disatteso, almeno parzialmente, l'obiettivo che ha portato al varo di questa particolare misura di sostegno e cioè la volontà di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza Covid, tra cui ben possono rientrare i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il tutto, a ben vedere, senza che vi siano **valide ragioni** per giustificare questa **disparità di trattamento** se non quelle, in parte comprensibili, di velocizzare l'erogazione del contributo.

CFP perequativo: possibile ripescare i soggetti a cavallo?

Ma in che modo i contribuenti esclusi potrebbero essere "ripescati" e ammessi all'erogazione del contributo perequativo?

Pochi i dubbi circa il fatto che questo intervento debba avvenire a opera del Legislatore e non sia ipotizzabile un inserimento dello stesso nel decreto ministeriale che dovrà provvedere, ai sensi del comma 20 dell'art. 1, D.L. n. 73/2021, a fissare la **percentuale da applicare** alla differenza tra i risultati economici degli esercizi 2020 e 2019, i c.d. **REE**, per la quantificazione del contributo spettante.

Leggi anche Contributo perequativo: come ricavare il risultato economico d'esercizio dai modelli Redditi

Un intervento normativo potrebbe certamente disporre una **riapertura dei termini** per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sia pure limitata ai soli i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare o magari, meglio ancora, circoscritta a quelli che chiudono l'esercizio a partire da una certa data (ad esempio, il 30 giugno 2021).

I rischi di una riapertura dei termini

In questo caso, però, i nuovi beneficiari risulterebbero avvantaggiati rispetto a coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre, perché sarebbero già a conoscenza della percentuale di quantificazione del contributo spettante.

L'esigenza di velocizzare l'erogazione del contributo - facendo sì che ciò avvenga, auspicabilmente, prima di Natale - rende, infatti, plausibile che al momento del

varo della nuova norma il MEF abbia già reso note le percentuali di calcolo del contributo.

Sotto il profilo tecnico, l'imposizione dell'anticipata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti intenzionati a richiedere il contributo perequativo risponde all'esigenza di consentire al MEF di comprendere come meglio allocare le risorse disponibili (fissate, per il 2020, in 4.000 milioni di euro dal comma 25 della norma citata) in funzione dei soggetti che probabilmente ne faranno richiesta (quelli che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 settembre 2021) e dell'ammontare degli REE ivi esposti.

Per contro, la volontà di non approvare la percentuale, o le percentuali, se queste dovessero essere differenziate in funzione della tipologia di reddito prodotto, per il calcolo dell'importo del contributo spettante prima dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, ha l'evidente scopo di evitare che i contribuenti siano tentati di manipolare i dati ivi esposti, così da massimizzare la possibilità di vedersi riconosciuto il contributo perequativo e l'importo spettante. Il sistema disegnato dalla norma istitutiva del sostegno funziona, quindi, se operano **congiuntamente** i due **requisiti** appena illustrati:

- 1) **anticipata presentazione della dichiarazione** dei redditi rispetto alla scadenza ordinaria;
- 2) approvazione delle **percentuali di calcolo** del contributo **dopo** lo scadere del termine previsto per la presentazione delle suddette dichiarazioni.

Ora, se pochi problemi sorgono nel voler riconoscere il contributo perequativo ai soggetti con esercizio a cavallo fissando, anche per loro, un termine anticipato

per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non altrettanto semplice appare rispettare, anche per essi, il secondo dei paletti sopra illustrati.

La soluzione nell'ulteriore stanziamento per il 2021?

Ma forse la soluzione per il riconoscimento del contributo perequativo anche ai soggetti che, avendo l'esercizio a cavallo, sono stati esclusi da quella che potrebbe essere considerata la prima tornata erogativa, va ricercata nel comma 25-*bis* della norma istitutiva in cui si prevede lo **stanziamento di ulteriori 452,1 milioni di euro** da erogare per l'anno 2021.

Il ridotto ammontare dell'ulteriore stanziamento, ben al disotto dei 4.000 milioni previsti per il 2020, e il fatto che esso sia stato disposto in occasione della conversione del D.L. n. 73/2021 ad opera della legge 23 luglio 2021 n. 106, fanno ritenere che si tratti di una sorta di **salvaguardia** disposta per tenere conto di eventuali **situazioni non previste** in sede di prima applicazione del nuovo sostegno.

Se, dunque, l'erogazione del contributo perequativo a favore di parte dei soggetti con esercizio a cavallo d'anno fosse agganciata allo stanziamento per il 2021, ben sarebbe ipotizzabile l'istituzione di norme *ad hoc* che ne disciplinassero le modalità di fruizione quali, per restare in tema, la fissazione di un **termine "dedicato"** per l'anticipata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'approvazione di **nuove percentuali** per il calcolo del contributo spettante che, essendo collegate a una nuova erogazione del contributo, potrebbero anche essere diverse da quelle varate per la tornata 2021, permettendo di differirne l'approvazione e diffusione a una data successiva al nuovo termine di presentazione anticipata delle dichiarazioni dei redditi.

Fisco

Un sistema da ripensare

La soggettività passiva IVA è un tema ancora attuale?

di Nicola Galleani d'Agliano - Senior partner Studio P. Centore & associati

La qualifica di soggetto passivo IVA ha perso progressivamente di importanza, a favore di nuove modalità e figure che sono tenute ad applicare e assolvere l'imposta. Oltre alla traslazione degli obblighi in senso proprio, si è posta la necessità di coinvolgere altre e diverse figure di soggetti obbligati: fra queste, anche la figura del "facilitatore", che assume su di sé gli obblighi di applicazione, riscossione e versamento del tributo, ancorché essa non partecipi, sotto il profilo giuridico, all'operazione sottostante. E l'evoluzione delle tecnologie di informazione richiederà un ulteriore, complessivo ripensamento delle modalità di riscossione del tributo e, soprattutto, del ruolo del soggetto passivo di diritto.

In occasione del Convegno organizzato nella giornata odierna dall'Università di Parma ("Nuovi Profili di Diritto Tributario dell'Unione Europea") in memoria del caro e indimenticabile amico **Paolo Centore**, un'ampia relazione è dedicata al tema della **soggettività passiva nel sistema IVA**.

Allo stato attuale, occorre partire dalla constatazione che la progressiva internazionalizzazione del tributo, con la conseguente evoluzione del meccanismo di applicazione dell'imposta, ha messo in crisi la concezione della soggettività passiva nel senso tradizionale del termine.

Soggettività passiva in crisi

In effetti, dal 1993, con l'introduzione del **regime "transitorio"** delle **operazioni intracomunitarie**, la nozione di soggetto passivo ha assunto rilevanza anche dal punto di vista del cessionario. Si tratta di una novità in quanto, prima del 1993, la funzione naturale della soggettività passiva era limitata ad attribuire in via esclusiva la rilevanza, agli effetti dell'IVA, della cessione di beni o della prestazione di servizi in capo al fornitore.

Mentre, come accennato, con le operazioni intracomunitarie e, poi, con la **riforma delle regole di territorialità** (2010), la qualifica di soggetto passivo diventa l'elemento discriminante per applicare, in un caso, il regime di non imponibilità, nell'altro, il luogo di tassazione.

Ma non solo: il crescente carattere internazionale delle transazioni economiche ha dato luogo al fenomeno, sempre più probabile, che le operazioni realizzate dai soggetti stabiliti all'estero siano rilevanti in Italia.

Si pensi, per fare due esempi, al caso più diffuso delle prestazioni di servizi, oppure alle cessioni di beni acquistati in Italia e, poi, ceduti alle controparti nazionali. In entrambe le ipotesi, il cliente italiano dovrebbe assolvere l'imposta mediante il meccanismo del reverse charge, solo se il fornitore estero svolga la propria attività economica con le caratteristiche previste dalle

norme unionali in tema di soggettività passiva.

Tuttavia, nella realtà commerciale, effettuare questo genere di valutazione sul fornitore o il cliente appare irrealistico, attesa l'impossibilità di acquisire delle informazioni di carattere sostanziale sulla attività esercitata dalla propria controparte.

Davanti a tali incertezze la soluzione praticata dalle imprese consiste - nel caso in cui esse siano il cliente - nel ritenere che il **fornitore estero** abbia **sempre** la qualifica di **soggetto passivo**.

Così facendo, le imprese non corrono alcun rischio tenuto conto che l'art. 6, comma 9-bis.3 del D.Lgs. n. 471/1997 esclude qualsiasi provvedimento sanzionatorio qualora "il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette". Ovviamente, una maggiore cautela deve essere posta dalle imprese quando l'acquisto riguardi un **bene immobile** per il quale va rispettato il principio di alternatività fra l'IVA e l'imposta di registro.

Sull'altro fronte delle operazioni attive, gli operatori nazionali non possono esimersi da una valutazione più attenta sulla controparte distinguendo, in particolare, se si tratti o meno di soggetti stabiliti nell'Unione europea.

Nella prima ipotesi, la giurisprudenza europea e il regolamento CE n. 282/2011 attribuiscono una **valenza presuntiva** alla **partita IVA** del cliente.

A riguardo, la Corte di Giustizia, nella sentenza Mecsek-Gabona relativa alla causa C-273/11, dopo aver precisato che "l'attribuzione di un siffatto numero [...] d'identificazione IVA [...] fornisce la prova dello *status* fiscale del soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'IVA" (punti 59 e 60), ha completato il suo ragionamento osservando che "dal momento che l'obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all'autorità nazionale competente prima che

quest'ultima attribuisca a tale soggetto un numero d'identificazione IVA, un'eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall'esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare" (punto 63).

È una impostazione che viene ripresa dal regolamento n. 282/2011 il quale, all'art. 18, introduce una **presunzione relativa** in base alla quale, limitatamente alle prestazioni di servizi, "il prestatore" può presumere "che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo [...] se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo" tramite il sistema VIES.

Da tutto ciò si trae, all'evidenza, la **progressiva perdita di importanza** della qualifica di soggetto passivo a favore di nuove modalità e figure che sono tenute ad applicare ed assolvere l'imposta.

La figura del "facilitatore"

Infatti, oltre alla traslazione degli obblighi in senso proprio, si è posta la necessità di coinvolgere altre e diverse figure di soggetti obbligati. Fra queste, è da segnalare l'introduzione di una nuova figura di soggetto, definita "**facilitatore**", che assume su di sé gli obblighi di applicazione, riscossione e versamento del tributo, ancorché essa non partecipi, sotto il profilo giuridico, all'operazione sottostante.

Si tratta di **soggetti estranei** al compimento dell'operazione i quali, fra l'altro, non sono neppure riconducibili alla figura del commissionario posto che non dichiarano esplicitamente l'identità del soggetto che effettua l'operazione sottostante. Questi soggetti assumono la veste di **debitori dell'imposta** e, pertanto,

diventano **responsabili** dell'applicazione, riscossione e versamento dell'IVA.

Nella sostanza, come chiarito dal novellato art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, che recepisce l'art. 14-bis della direttiva n. 2006/112, i marketplace o mercati virtuali consentono, tramite una piattaforma elettronica, al fornitore e al cliente di incontrarsi virtualmente per la conclusione dell'affare: ciò rappresenta un elemento sufficiente per attribuire al "facilitatore" un ruolo centrale e sostitutivo nel compimento della cessione o prestazione.

Più in dettaglio, questa nuova fattispecie presuppone la **contemporanea esistenza di due fattori**, precisamente, la **messa a disposizione della tecnologia informatica** e la **gestione del pagamento**.

Sicché, in linea di prima approssimazione, non pare il logico preconizzare che lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche renderà ancora più difficoltoso seguire e rintracciare le transazioni e i soggetti coinvolti. Partendo da questa facile constatazione si comprende, allora, la tendenza a coinvolgere i soggetti che gestiscono il pagamento.

Su questo punto, si noti come il nuovo art. 66-bis della direttiva n. 2006/112 sposti il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA, relativamente alle cessioni di beni tramite il marketplace, al momento in cui viene accettato il pagamento. D'altronde, anche il pending case (Corte di Giustizia, causa C-695/20) riguardante la Fenix International, al di là delle questioni oggetto della controversia, evidenzia chiaramente come l'evoluzione delle tecnologie di informazione possa avere un impatto sostanziale sul sistema IVA rispetto al quale occorre un più complessivo ripensamento delle modalità di riscossione del tributo e, soprattutto, del ruolo del soggetto passivo di diritto.

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

Decreto fiscale: le novità in vigore dal 22 ottobre 2021

Novità per rottamazione ter, patent box e cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021: le prevede il D.L. n. 146/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 22 ottobre 2021. Nel decreto anche la proroga della cassa integrazione Covid, la conferma dei congedi per i figli in DAD, affetti da Covid o in quarantena, il rifinanziamento dell'indennità di malattia per quarantena e nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

Approda in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto fiscale (D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021), recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Le novità fiscali

Nuova scadenza per rottamazione e saldo e stralcio

In particolare, l'art. 1 del decreto, rubricato **riammissione nei termini** dei contribuenti decaduti dalla **rottamazione ter** e dal **saldo e stralcio**, prevede il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Leggi anche Rottamazione ter e saldo e stralcio: nuova scadenza al 30 novembre 2021

Cartelle di pagamento

Con riferimento alle **cartelle di pagamento** notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato a **150 giorni** dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'**adempimento spontaneo**.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Decadenza dai piani di dilazione

L'art. 3 del decreto, rubricato estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la **decadenza** dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19, prevede che per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a **18 il numero delle rate** che, se **non pagate**, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono **automaticamente**

riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al **31 ottobre 2021**.

Correttivi al credito R&S

Il decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del **credito d'imposta Ricerca e sviluppo** al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura.

In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno **utilizzato in compensazione** il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il **riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato**, senza applicazione di sanzioni e interessi. La procedura di **riversamento spontaneo** è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso **errori nella quantificazione** o nell'**individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di **condotte fraudolente**, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita **richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022**, specificando:

- il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta,
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo,
- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31

maggio 2022.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere **riversato entro il 16 dicembre 2022**. Il versamento può essere effettuato in **tre rate di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con **l'integrale versamento** di quanto dovuto.

Patent box semplificato

L'opzione per il **patent box** ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono **maggiorati del 90%**.

I soggetti che intendano beneficiare della **maggior deducibilità** dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Le novità in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori

Indennità di malattia per quarantena e rimborso

Rifinanziata l'indennità di malattia per quarantena. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell'INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un **rimborso forfettario** per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso erogato dall'INPS è pari a euro **600 per lavoratore**, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.

Congedi Covid

Il lavoratore dipendente genitore di **figlio convivente**

minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, può usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dall'ASL.

In caso di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un'indennità **pari al 50% della retribuzione** stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

Si prevede altresì che gli eventuali periodi di **congedo parentale** già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 possano, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.

In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni** è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Integrazione salariale

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di **13 settimane** nel periodo **tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

I datori di lavoro che operano nei settori dell'industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di **9 settimane** nel periodo **tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

In entrambi i casi:

- la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;

- per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento
- non è dovuto alcun **contributo addizionale**.

Contrasto al lavoro irregolare

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nel caso in cui dall'attività di verifica emerga la presenza sul luogo di lavoro di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10%, adotta un **provvedimento di sospensione dell'attività economica aziendale**, a prescindere dal settore di intervento.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di **somma aggiuntiva** che varia in base alla violazione e, nel caso di lavoro irregolare, in base al numero dei lavoratori irregolari.

Le somme aggiuntive sono **raddoppiate** nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Leggi anche Sicurezza sul lavoro: più ampia e più pesante la sospensione dell'impresa

Reddito di cittadinanza e assegno unico

Il decreto assegna nuove risorse:

- al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che è stato incrementato di 6.000 milioni di euro annui a partire dal 2022.
- per il Reddito di cittadinanza, con una disponibilità aggiuntiva di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Rifinanziamento del fondo ecobonus auto per il 2021

Il decreto legge incrementa di **100 milioni di euro**, per l'anno 2021, la dotazione del fondo ecobonus auto (art. 1, comma 1041, l. n. 145/2018) per l'acquisto di **veicoli a basse emissioni**.

Le risorse sono ripartite secondo i seguenti importi:

- **65 milioni di euro** per incentivare l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di **autoveicoli** con emissioni comprese nella fascia **0-60 g/km CO2**;
- **20 milioni di euro** per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di **veicoli commerciali** di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di

fabbrica, di cui euro 15 milioni di euro riservati ai **veicoli esclusivamente elettrici**;

- **10 milioni di euro** per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia **61-135 g/km CO2**;
- **5 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli di **categoria M1 usati** con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.L. 21/10/2021, n. 146 (G.U. 22/10/2021, n. 252)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nessun vantaggio fiscale indebito nella riorganizzazione aziendale per passaggio generazionale

La scissione totale proporzionale, le operazioni prodromiche alla stessa (cessioni delle partecipazioni previamente rivalutate e fusione per incorporazione), nonché la donazione a ciascuno dei figli, rispettivamente, della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nelle tre società beneficiarie di nuova costituzione, unitariamente considerate possono essere operazioni fisiologiche volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli, mantenendo, al contempo, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 741 del 21 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 741 del 21 ottobre 2021 riguardante una complessa operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata al passaggio generazionale.

La scissione totale proporzionale, le operazioni prodromiche alla stessa (cessioni delle partecipazioni previamente rivalutate e fusione per incorporazione), nonché la donazione a ciascuno dei figli, rispettivamente, della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nelle tre società beneficiarie di nuova costituzione, unitariamente considerate possono essere operazioni fisiologiche volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli, mantenendo, al contempo, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre (attraverso la conservazione del diritto

di usufrutto sulle predette partecipazioni sociali).

Rimane fermo che le operazioni straordinarie rappresentate dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 172 e 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni tributarie destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

In relazione al comparto delle imposte indirette, le cessioni delle quote sociali a norma dell'articolo 11, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 scontano l'imposta di registro in misura fissa.

L'operazione di fusione societaria è sottoposta a registrazione, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

L'operazione di scissione societaria è sottoposta a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, del TUR con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200; ai fini delle imposte ipotecarie e catastali sono applicabili l'articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e l'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro «gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo».

L'imposta di donazione sarà ordinariamente liquidata a norma dell'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 346 del 1990, sulla base del patrimonio netto contabile delle società beneficiarie, le cui quote verrebbero donate ai figli.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/10/2021, n. 741](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di leasing a newco interamente partecipata dal cedente: quando è operazione abusiva

L'operazione di cessione del contratto di leasing ad una newco interamente partecipata dal cedente è una operazione abusiva, laddove si tratti di una condotta volta ad evitare la completa "emersione" di una plusvalenza fiscalmente imponibile derivante da un conferimento diretto del contratto di leasing nella società neo costituita e controllata al 100 per cento dal socio unico. Lo ha chiarito l'Agenzia delle

Entrate con la risposta a interpello n. 742 del 21 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che non c'è altro "vantaggio" se non quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo al socio unico che pone in essere una operazione sostanzialmente riconducibile ad un conferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 742 del 21 ottobre 2021 riguardante una valutazione antiabuso di un'operazione di cessione del contratto di leasing ad una newco interamente partecipata dal cedente.

La chiara finalità fiscale perseguita è di trasferire il contratto di leasing, detenuto nell'ambito della propria attività professionale di lavoro autonomo, alla società neo costituita e dallo stesso controllata al 100 per cento ad un valore inferiore al valore normale.

Tale intento è attuato mediante due distinte operazioni: cessione del contratto di leasing alla newco ed accensione di un finanziamento infruttifero al fine di poter dotare la società della disponibilità finanziaria per il pagamento del corrispettivo.

Trattasi di una condotta volta ad evitare la completa "emersione" di una plusvalenza fiscalmente imponibile derivante da un conferimento diretto del contratto di leasing nella società neo costituita e controllata al 100 per cento dal socio unico.

In linea generale, con l'operazione di conferimento, il soggetto conferente apporta beni a una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della stessa società in cui ha effettuato l'apporto. A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovrapprezzo) assegnando le nuove azioni al soggetto conferente.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. A tale riguardo, infatti, l'articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce, come principio generale, che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Pertanto, nel momento in cui il socio persona fisica conferisce il contratto di leasing nella società unipersonale di nuova costituzione, si realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto, da quantificare tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR, secondo cui in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

La rilevanza fiscale del valore normale ai fini della determinazione della plusvalenza opera, quindi, anche rispetto ai conferimenti di beni o crediti eseguiti da liberi professionisti in società, ai sensi del combinato disposto ex articoli 9 e 54 del TUIR.

In tal caso si vuole non monetizzare il valore economico del contratto di leasing oggetto di cessione ma trasferire detto contratto a favore della società neo costituita interamente posseduta dallo stesso.

Le operazioni nel loro insieme appaiono quindi dirette a consentire il conseguimento di un risparmio d'imposta indebito, costituito dalla differenza tra il valore normale del contratto di leasing ed il corrispettivo indicato, in aggiramento delle disposizioni afferenti i conferimenti dei beni (e dei diritti) nelle società da parte dei lavoratori autonomi.

In altri termini, la duplice posizione rivestita quale cedente (in proprio) del contratto di leasing e cessionario del medesimo contratto (attraverso il controllo della società unipersonale costituita), la predeterminazione del corrispettivo ad un valore inferiore al valore normale ed infine l'accensione di un finanziamento infruttifero volto a preconstituire in capo alla società le risorse finanziarie per il pagamento del corrispettivo, rappresentano operazioni, unitariamente considerate, finalizzate a ridurre la plusvalenza derivante dal conferimento diretto del medesimo contratto.

Il suddetto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la sequenza di operazioni che si intenderebbe porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso. Ferma restando la legittima scelta di costituire una società di gestione immobiliare, nella sequenza di operazioni rappresentate non c'è altro "vantaggio" se non quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo al socio unico che pone in essere una operazione sostanzialmente riconducibile ad un conferimento.

Non sono rinvenibili valide "ragioni extrafiscali non marginali", anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustificano la fattispecie, se non quelle dichiarate di miglioramento funzionale dell'attività professionale mediante l'utilizzo dello strumento più efficiente dal punto di vista fiscale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/10/2021, n. 742

Fisco

Corte di Giustizia UE

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

Le lezioni di nuoto sono soggette ad IVA

La Corte di Giustizia UE ritiene che, benché l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario. Alla luce di quanto osservato la Corte dichiara che le lezioni di nuoto non siano comprese nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario» e siano quindi soggette ad IVA.

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata nella causa n. C-373/19 per fornire chiarimenti in merito al rifiuto dell'ufficio delle imposte di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di **insegnamento del nuoto**.

In particolare, il giudizio riguarda una scuola di nuoto, gestita sotto forma di società di diritto civile, che nell'ambito della sua attività essa impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli vertenti sull'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto. A tale titolo, essa ritiene che dette prestazioni debbano essere **esentate dall'IVA**.

In sostanza sono state poste all'attenzione della Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, comprenda anche le lezioni di nuoto;

2) Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l'apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto).

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la nozione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo

1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale».

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 21 ottobre, ricorda che l'articolo 132 della direttiva 2006/112 prevede **esenzioni** le quali, come prevede il titolo del capo in cui tale articolo figura, sono dirette a favorire talune **attività di interesse pubblico**. Tuttavia, tali esenzioni non riguardano tutte le attività di interesse pubblico, ma solo quelle che vi sono **elencate e descritte in modo particolareggiato**.

La Corte rileva inoltre che l'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 non contiene alcuna definizione della **nozione di «insegnamento scolastico o universitario»** ma che la stessa nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all'ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l'esercizio di un'attività professionale, ma comprende altre attività in cui l'istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività **non abbiano carattere puramente ricreativo**.

Inoltre la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

La Corte osserva che, benché l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un **insegnamento specialistico ed impartito ad hoc**, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

Alla luce di quanto osservato la Corte ritiene che le lezioni di nuoto non siano comprese nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre

2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 21/10/2021, causa n. C-373/19

Lavoro e Previdenza

Sul portale INPS

Greenpass50+: come funziona il servizio

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS ha introdotto, nella sezione "Servizi" del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC. Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell'azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell'avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

Tra le misure anti Covid-19 sui luoghi di lavoro previste dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021, c'è l'utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle **certificazioni verdi Covid-19**, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC. Proprio in attuazione delle disposizioni entrate in vigore lo scorso 14 ottobre, con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l'INPS ha reso nota l'attivazione del servizio **"Greenpass50+"**, accessibile sul sito dell'Istituto:

- mediante la funzione di ricerca, digitando "Greenpass50+"
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale tramite il seguente percorso: - Prestazioni e Servizi - Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G"
- all'interno della sezione Prestazioni e Servizi del portale - Prestazioni, all'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla lettera "A".

Servizio Greenpass50+

I datori di lavoro dotati di un **organico superiore a 50 dipendenti** possono utilizzare il nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale dell'Istituto "Greenpass50+", che interroga la PN-DGC come intermediario e consente, con riferimento all'elenco di **codici fiscali dei propri dipendenti**, la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19. Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del **personale effettivamente in servizio** per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, **escludendo i dipendenti assenti** per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

N.B. Il lavoratore che **non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19** in corso di **validità** ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile VerificaC19.

Il servizio telematico di verifica predisposto dall'INPS che si articola in tre fasi:

- **accreditamento**: i datori del lavoro accreditano l'azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. "Verificatori";
- **elaborazione**: l'INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell'informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
- **verifica**: i "Verificatori" accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.

Fase di accreditamento

I datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l'azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, chiamati "Verificatori", incaricati di procedere alla verifica del possesso del green-pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall'elenco messo a disposizione all'interno dell'applicazione.

L'**azienda**, a seconda della relativa gestione di appartenenza, è **identificata** da una delle seguenti **posizioni contributive**:

- matricola aziendale, in caso di datore di lavoro privato;
- CIDA, per la gestione agricola;
- codice fiscale dell'Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.

Durante la fase di accreditamento vengono verificati i requisiti necessari per l'utilizzo della funzionalità:

- organico aziendale superiore a 50 dipendenti;
- essere o meno in carico a **NoiPA** per i servizi stipendiali, in caso di datore di lavoro pubblico.

L'Istituto ha preannunciato che, con una delle prossime release del servizio, i datori di lavoro potranno associare ad ogni verificatore un insieme definito di codici fiscali dei lavoratori per i quali verificare il possesso del green-pass.

I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento,

tramite le credenziali SPID/CIE/CNS/PIN.

Elaborazione delle informazioni sul green pass

Una volta effettuato l'accreditamento, l'INPS **effettuerà in modo automatico**, ogni giorno, le seguenti elaborazioni:

- eliminazione di tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
- analisi delle aziende che risultano essere accreditate al momento dell'elaborazione;
- controllo, in fase iniziale, del dimensionamento aziendale;
- interrogazione della Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green-pass.

I dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell'Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati. N.B. Durante la fase di eliminazione dei dati memorizzati, che di norma sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.

Verifica del green pass

L'INPS individua i **dipendenti di un datore di lavoro** in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell'Istituto al momento dell'elaborazione, facendo riferimento al dato più recente.

I "Verificatori", incaricati dal datore di lavoro e accreditati, tramite il servizio di verifica visualizzano l'elenco di tutti dipendenti dell'azienda per cui sono

stati accreditati, per i quali l'Istituto ha acquisito l'esito della verifica del possesso del green-pass presso la PN-DGC.

E' possibile verificare il possesso del green-pass esclusivamente per il **personale effettivamente in servizio**, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile.

I "Verificatori" potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di verifica utilizzando credenziali SPID/CIE/CNS (Profilo cittadino).

Assenza ingiustificata

I lavoratori del settore **pubblico o privato** che comunichino di non essere in possesso della **certificazione verde COVID-19** o risultino privi della predetta certificazione "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" o della richiesta di esibizione del green pass da parte del datore di lavoro sono considerati assenti ingiustificati **fino alla presentazione** della predetta certificazione e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/10/2021 n. 3589

Lavoro e Previdenza

La novità in-grafica

Denuncia (e comunicazione) di infortunio: termini e sanzioni - Infografica

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INAIL ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di denuncia (e comunicazione) telematica, posto in capo ai datori di lavoro, di infortunio che comporti una prognosi superiore e inferiore a 3 giorni, con particolare attenzione alla sanzione amministrativa da versare in caso di omissione e ritardo nella sua trasmissione. È possibile applicare l'istituto della diffida obbligatoria, anche ora per allora, e accedere così alla possibilità di versare la sanzione minima. Quali sono i termini corretti per adempiere agli obblighi di denuncia/comunicazione e non incorrere in sanzione?

L'INAIL ha fornito alcune specifiche e chiarimenti riguardo le **sanzioni amministrative** irrogabili ai datori di lavoro in caso di **omessa o tardiva denuncia di infortunio** (art. 53, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). In particolare, l'Istituto ha approfondito, nella [circolare n. 24 del 2021](#), la fattispecie delle denunce di infortuni **non guaribili entro 3 giorni**.

Datori di lavoro soggetti all'obbligo

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente **in via telematica** con riferimento ai lavoratori dei settori:

- industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo presso l'Istituto;
- amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato";
- agricoltura.

Il servizio **non è ancora attivo** per gli infortuni occorsi a:

- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
- lavoratori occasionali di tipo accessorio di datori di lavoro privati cittadini.

La **sede competente** a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Denuncia e comunicazione di infortunio

Denuncia di infortunio

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trasmissione telematica della denuncia di infortunio nel caso in cui la prognosi indicata nel certificato medico sia superiore ai 3 giorni.

La denuncia, a prescindere dalla indennizzabilità dell'evento, deve essere presentata entro:

- 2 giorni a partire dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che

presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi;

- 24 ore in caso di **incidente mortale** o con pericolo di morte.

Comunicazione di infortunio

La disciplina vigente in materia di sicurezza sul lavoro (art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008) ha previsto che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devono trasmettere, entro 48 ore dall'evento occorso, la comunicazione telematica degli infortuni al **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)** a fini statistici. L'obbligo scatta per tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di **almeno un giorno**, oltre a quello dell'evento.

Tramite il servizio "Comunicazione/denuncia di infortunio", se l'infortunio ha una prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua, con un unico servizio, la comunicazione e la denuncia di infortunio.

Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione al SINP entro 48 ore, nel caso la prognosi si prolunghi può utilizzare una apposita funzione che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.

Nota bene

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro 3 giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Infortunio per Covid-19

Con riferimento specifico ai casi di malattia-infortunio da Covid-19, l'INAIL ha fatto presente che la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei

termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'INPS. Pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Sanzioni amministrative

L'importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di **denuncia di infortunio** va da 1.290 a 7.745 euro. La violazione rientra nell'ambito di applicazione della **diffida obbligatoria** (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004): se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto il pagamento della sanzione "minima" di 1.290 euro. In caso di ottemperanza la sanzione minima è di 1.290 euro.

Nota bene

La diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente.

In questo caso non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto (c.d. diffida ora per allora).

In caso di **denuncia di infortunio omessa**,


l'accertamento dell'illecito presuppone:

- la ricezione da parte dell'INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro 3 giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e del relativo domicilio;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di 2 giorni previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo della denuncia;
- la verifica dell'effettiva **data di conoscenza dell'infortunio** da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

Se invece gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e la sanzione minima non viene versata entro il termine di 15 giorni, le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a **sanare l'illecito** e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

In questa infografica si riassumono i **principali chiarimenti dell'INAIL** in modo da fornire un quadro degli adempimenti e delle sanzioni per il datore di lavoro.



Lavoro e Previdenza

Servizio dell'INPS

Greenpass50+: al via la verifica massima. Quali rischi per le aziende?

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp

Il 21 ottobre, l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e SOGEI, ha rilasciato la procedura per il controllo massivo del green pass per le imprese con oltre 50 dipendenti. La procedura, collegandosi con la Piattaforma Nazionale-DGC, recupererà le informazioni necessarie da trasferire agli incaricati al controllo delle aziende. Tanti i dubbi sulla reale utilità del nuovo servizio. Ad esempio, il trattamento dei dati effettuato dall'incaricato potrebbe rilevarsi illegittimo perché potrà riguardare lavoratori assenti. Che rischi correrà l'incaricato delle verifiche? E chi potrà verificare questa circostanza? La piattaforma INPS terrà conto e memoria delle posizioni individuali dei lavoratori verificati? Un bel rebus.

Il DPCM del 12 ottobre 2021 ha introdotto la possibilità di **verifica automatizzata** delle certificazioni verdi Covid-19, **Green pass** da realizzarsi attraverso diverse modalità di integrazione con la piattaforma nazionale DGC.

Leggi anche Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro

Con particolare riferimento ai datori di lavoro **con oltre 50 dipendenti** (sia privati che pubblici non aderenti al NoiPA), il DPCM ha previsto, attraverso una specifica funzionalità gestita da INPS, la possibilità di **verifica massiva** ed asincrona della certificazione verde relativa ad un **gruppo di codici fiscali**, prevedendo comunque che le verifiche possano essere effettuate con esclusivo riferimento al **personale effettivamente in servizio** (escludendo quindi dalla verifica i lavoratori in malattia, ferie, permessi ecc.)

L'INPS, in ossequio a tale disposizione, con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, rende noto di aver reso disponibile sul **portale istituzionale** il servizio denominato **"GREENPASS 50+"**.

Fasi del servizio

Il servizio, per il cui utilizzo viene messo a disposizione sul sito dell'Istituto un **apposito manuale**, prevede in sintesi tre distinte fasi:

- **Fase di accreditamento**: in tale fase i datori di lavoro, anche tramite gli intermediari (Consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati) accreditano la propria azienda, specificando inoltre i codici fiscali dei soggetti "Verificatori (ex art. 9 septies, comma 5, del DL 52/2021) che successivamente dovranno poi procedere alla verifica dei green pass dei lavoratori;

- **Fase di elaborazione**: durante tale fase l'INPS in via preliminare verifica il limite dimensionale (n. dipendenti) delle aziende che hanno aderito al servizio, individuando i lavoratori da agganciare ad una specifica matricola aziendale (CIDA per le aziende agricole) attraverso i flussi UNIEMENS presenti negli

archivi dell'Istituto al momento dell'elaborazione. Successivamente INPS, accedendo alla piattaforma nazionale DSG, acquisirà, per il gruppo di lavoratori agganciato ad una specifica matricola aziendale, il dato relativo al possesso del green pass. I dati acquisiti saranno memorizzati per un periodo massimo di 24 ore e ogni giorno saranno eliminati e sovrascritti tutti i dati recuperati nel giorno precedente. Le fasi di elaborazione verranno di norma effettuata quotidianamente tra le ore 20,00 e 23,59, quindi L'INPS nel messaggio n. 3589/2021 avverte gli utenti che in tale fascia oraria il servizio potrà non essere attivo;

- **Fase di verifica**: il soggetto verificatore (precedentemente accreditato) potrà accedere al servizio (tramite le credenziali SPID/CIE/CNS) e visualizzare l'elenco dei lavoratori agganciati alla matricola aziendale per i quali l'INPS ha acquisito l'esito della verifica del possesso del green pass. In tale fase di visualizzazione, specifica il messaggio, non sarà comunque ancora possibile, visionare il green pass dei lavoratori presenti in elenco. La **vera e propria verifica del green pass** potrà essere effettuata solo una volta selezionato dell'elenco dei lavoratori, quelli effettivamente in servizio nella giornata, o escludendo i soggetti assenti dal servizio (per malattia, ferie, infortunio maternità, permessi ecc.) ed eventualmente i soggetti in smartworking.

Come accedere al servizio

Il servizio "Greenpass50+" è accessibile sul sito dell'INPS:

- mediante la funzione di ricerca, digitando "Greenpass50+"

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G",

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla

lettera “A”.

Il servizio INPS è stato definito d'intesa con il Ministero della salute e con Sogei.

Considerazioni conclusive

La procedura appare un po' macchinosa, ma per valutarla bisogna attendere il **suo effettivo funzionamento**. Il punto più critico è rappresentato dalla modalità con cui l'incaricato dovrà **procedere alla verifica**. La stessa dovrebbe, secondo le indicazioni dell'istituto, essere effettuata **singolarmente su ciascuna posizione individuale** e limitata ai soli lavoratori presenti sul posto di lavoro. Orbene essendo la procedura rivolta ad **aziende molto articolate** risulta davvero complicato immaginare che un operatore possa visionare singole posizioni di centinaia di dipendenti richiamati uno ad uno su uno schermo. Il tempo di verifica sarebbe molto dilatato e il **rischio d'errore del verificatore** elevato. La scelta che verrà probabilmente effettuata dai verificatori sarà quella di posizionare un flag sull'opzione

“seleziona tutti”. A quel punto la visione sarà complessiva. In questo caso però, vista l'impostazione della procedura e le scelte che la stessa consente di effettuare, il **trattamento dei dati effettuato** dall'incaricato potrebbe rilevarsi **illegittimo** perché potrà riguardare lavoratori assenti. Che rischi correrà l'incaricato delle verifiche? E chi potrà verificare questa circostanza? La piattaforma INPS terrà conto e memoria delle posizioni individuali dei lavoratori verificati? Un bel rebus.

Al fine di recuperare l'informazione sul possesso del green-pass di ogni lavoratore, la procedura INPS, come abbiamo visto, interrogherà quotidianamente la **Piattaforma Nazionale-DGC in fascia notturna**. Tale circostanza rende impossibile escludere la barriera di controllo ai cancelli dello stabilimento, perché la procedura non potrà fornire informazioni relative a green pass ottenuti successivamente a quel momento (es. tamponi effettuati prima dell'ingresso in azienda).

Lavoro e Previdenza

Politiche attive

Programma GOL: via libera al riparto del primo stanziamento di risorse

In arrivo il primo stanziamento di risorse, pari a oltre ottocento milioni di euro, per il programma GOL, volto all'efficientamento delle politiche attive del lavoro e perno di una delle riforme più rilevanti previste dal PNRR del nostro paese. Il Ministro Andrea Orlando ha annunciato con favore l'approvazione del piano di riparto delle risorse stanziate da parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 21 ottobre 2021, il riparto dei primi 880 milioni di euro del Programma GOL, la **Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori**; si tratta di una misura voluta dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando**, a valere sulle risorse del PNRR. La riforma delle politiche attive del lavoro prevede proprio il sostegno ai lavoratori in carica di lavoro e la riqualificazione della manodopera in forza presso le imprese italiane.

Il programma GOL

Il Programma GOL è curato da **Raffaele Tangorra**, nominato a giugno 2021 Commissario straordinario dell'Anpal proprio dal ministro Orlando, e prevede il varo di un Piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale.

Percorsi in programma

Cinque i percorsi in partenza per l'occupabilità:

- reinserimento lavorativo
- aggiornamento (upskilling)
- riqualificazione (reskilling)
- lavoro e inclusione
- ricollocazione collettiva (in caso di crisi aziendali)

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Fondo solidarietà trasporto aereo: remissione in termini per le istanze CIG in deroga

Nel messaggio n. 3576 del 2021, l'INPS rende

noto che le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, indirizzate al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono rimesse in termini a prescindere dal rispetto dei termini modificati dal messaggio n. 1761 del 2021. Le istanze, dunque, purché sia rispettato il termine di 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD, saranno regolarmente istruite.

L'INPS, con il messaggio n. 3576 del 21 ottobre 2021, torna ad occuparsi della prestazione integrativa dei trattamenti di **integrazione salariale in deroga** previsto dalla Legge di bilancio 2021. La norma prevede che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa siano subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della **cassa integrazione in deroga (CIGD)** e presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Al fine di evitare ritardi nell'erogazione del trattamento, con il successivo messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, tale termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall'inizio dello stesso.

Il Comitato amministratore del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo** e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l'istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l'originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria.

Preso atto di ciò, l'Istituto comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite nelle modalità ordinarie.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/10/2021, n. 3576

Finanziamenti

Per lo sviluppo del sistema produttivo

Progetti pilota innovativi: come chiedere i contributi a favore delle PMI

di Renata Carrieri - Dottore commercialista in Cosenza

Definiti i termini e le modalità per la richiesta di contributi a favore di PMI ed enti locali per la realizzazione di progetti pilota innovativi che puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio nazionale. In particolare, ogni progetto pilota deve essere costituito da interventi riguardanti la transizione ecologica, l'autoimprenditorialità, nonché la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile. Per la misura sono stanziati complessivamente oltre 100 milioni di euro che potranno essere destinati ad ogni singolo progetto pilota selezionato per un ammontare massimo di 10 milioni di euro. L'assegnazione dei contributi avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Come si presenta la domanda?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021 è stato pubblicato il bando del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce **termini e modalità** per la richiesta di **contributi agevolativi** di PMI ed enti locali per la realizzazione di **progetti pilota innovativi**, che puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio nazionale (decreto 30 luglio 2021).

Si tratta di interventi per supportare la **competitività delle imprese** e delle amministrazioni pubbliche locali in questa fase di rilancio dell'economia del Paese.

Per la misura sono stanziati complessivamente oltre **100 milioni di euro** che potranno essere destinati ad ogni singolo progetto pilota selezionato per un ammontare massimo di 10 milioni di euro.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazioni in commento le **piccole e medie imprese** regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese che:

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, **non sono sottoposte a procedura concorsuale** e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- **sono in regola** con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della **prevenzione degli infortuni** e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli **obblighi contributivi**;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva (di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni);
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano

stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- **non sono** in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**, così come individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'art. 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'art. 3, punto 5 del Regolamento FIBER.

Settori ammissibili

Ogni progetto pilota deve essere costituito da interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche:

- **competitività del sistema produttivo**, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata;
 - valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
 - **transizione ecologica**;
 - autoimprenditorialità;
 - riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.
- Secondo le disposizioni contenute nel Bando, applicabili agli interventi imprenditoriali, sono ammissibili:
- progetti di **investimento**;
 - progetti di avviamento;
 - progetti di **innovazione**;
 - progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria;
 - progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
 - progetti di investimento nel settore della pesca e

dell'acquacoltura.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse in funzione dell'ambito tematico del progetto pilota prescelto e ciascun soggetto responsabile individua una o più disposizioni del Bando applicabili alla specifica procedura di selezione. Possono essere destinati ad ogni singolo progetto pilota un ammontare **massimo di 10 milioni di euro**.

Procedura di accesso e modalità di presentazione delle domande

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria**.

La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto responsabile proponente.

Domanda di agevolazione: cosa deve contenere

La domanda di agevolazione presentata dai soggetti beneficiari deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni del soggetto richiedente;
 - b) **descrizione del progetto**, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei **costi del progetto**;
 - e) tipologia di **agevolazione richiesta e importo del finanziamento** pubblico necessario per la realizzazione del progetto.
-

Invio delle domande di agevolazione

Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse al soggetto gestore esclusivamente dalla **posta elettronica certificata (PEC)** del soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC: progetti.pilota@legalmail.it

Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione dei contributi, il soggetto responsabile proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente **firmata digitalmente** dal legale rappresentante.

Documentazione da allegare

- **progetto pilota** (redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al decreto);
 - **studio di fattibilità** tecnico economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta;
 - **analisi costi benefici** sulla fattibilità economico finanziaria dei singoli interventi;
 - previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi;
 - **documentazione** atta a dare evidenza della procedura di selezione applicata dal soggetto responsabile proponente e che la stessa sia stata attuata in modalità trasparente ed aperta;
 - **copia delle domande di agevolazione**, relative agli interventi pubblici e/o imprenditoriali selezionati dal soggetto responsabile proponente e facenti parte del progetto pilota oggetto di richiesta di assegnazione dei contributi.
-

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi è effettuata dal soggetto gestore con riferimento alla **completezza** e alla **regolarità della domanda** (per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia al bando).

Le attività istruttorie sono svolte **entro 120 giorni** dalla data di chiusura della finestra di presentazione dei progetti pilota, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione redige una **graduatoria** sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del decreto 30 novembre 2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'allegato 3 al presente decreto.

Il Ministero approva la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e assegna i contributi iniziali ai soggetti responsabili, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Finanziamenti

Dal MISE

R&S, formazione e beni strumentali 4.0: approvati i modelli di comunicazione dei dati

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato tre decreti del 6 ottobre 2021 con cui approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione: del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica e del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tre decreti del 6 ottobre 2021, con cui approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti rispettivamente:

- l'applicazione del credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'applicazione del credito d'imposta per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico;
- l'applicazione del credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Investimenti in beni strumentali

Il modello relativo al credito d'imposta per gli

investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data **del 31 dicembre 2021**. Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Ricerca & Sviluppo

Il modello relativo al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da tre sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili di cui ai citati commi 200, 201 e 202. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo circid@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it.

Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del **31 dicembre 2021**. Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Formazione 4.0

In riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il modello è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it. Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione - Sezione A - va trasmesso entro la data **del 31 dicembre 2021**. Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta agevolabili successivi al predetto periodo d'imposta, il modello di comunicazione - Sezione B - va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/10/2021

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/10/2021

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/10/2021

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Ricarica di veicoli elettrici: la disciplina per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Transizione Ecologica che disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati

da imprese e professionisti. Il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis. Nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo. Con successivi provvedimenti del Ministero saranno definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il decreto 25 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l'erogazione di **contributi in conto capitale** finalizzati a sostenere **l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti**.

Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi saranno percentualmente così ripartite:

- a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: **80%**;
- b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: **10%**;
- c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: **10%**.

Beneficiari

Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui alle precedenti lettere a) e b), possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
- non hanno ricevuto né richiesto alcun altro contributo pubblico;

- non sono destinatarie di sanzioni interdittive;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pendono un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui alla precedente lettera c), possono beneficiare del contributo i **professionisti** che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Contributo concedibile

Il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis. Nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni

Con successivi provvedimenti del Ministero saranno definiti i modelli di domanda per le imprese e i professionisti, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite indicazioni operative per l'attuazione degli interventi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Transizione Ecologica, decreto 25/08/2021 (Gazzetta Ufficiale 20/10/2021, n. 251)

Impresa

Approvata la legge di conversione

Riforma della crisi d'impresa: la mappa di tutte le novità

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e del termine per Srl e cooperative per la nomina del revisore o dell'organo di controllo. Definitivo l'istituto della composizione negoziata della crisi, nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, che entrerà in vigore a partire dal 15 novembre 2021, rivolto all'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza. La procedura viene avviata su istanza dell'imprenditore e prevede la nomina di un esperto, che deve essere un terzo indipendente. Modifiche anche alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sono queste alcune delle principali disposizioni contenute nel D.L. n. 118 del 2021, definitivamente convertito in legge.

Il 21 ottobre 2021 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 118/2021.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l'esame parlamentare, risulta composto da 33 articoli (dai 29 iniziali), per un totale 145 commi (dai 125 iniziali), ripartiti in 3 Capi.

Di seguito le principali disposizioni del capo I (articoli 1-23-bis) recante misure in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.

Proroga entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

L'art. 1 dispone la proroga al **16 maggio 2022** dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), fatta eccezione per le disposizioni di cui al Titolo II della parte I, concernenti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.

Organi di controllo nelle srl e nelle società cooperative

L'art. 1-bis, invece, - intervenendo sull'art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019 - posticipa alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 (**ovvero nel 2023**) il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le cooperative sono tenute alla nomina del **revisore** o dell'**organo di controllo** e all'eventuale adeguamento di statuto e atto costitutivo.

Leggi anche Organi di controllo Srl e cooperative: arriva una nuova proroga. Quali impatti per le imprese

Composizione negoziata

Con la conversione in legge del D.L. n. 118/2021 diventa definitivo l'istituto della composizione negoziata della crisi, nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, che entrerà **in vigore** a partire dal **15 novembre 2021**, rivolto all'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale

o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, la cui disciplina è dettata dagli articoli da 2 a 19.

La procedura si apre con un'**istanza** da parte dell'**imprenditore** al segretario generale della CCIAA in cui si trova la sede legale dell'impresa in cui si chiede la **nomina di un esperto indipendente** che ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Leggi anche Composizione negoziata: check-list e test pratici per la soluzione della crisi d'impresa

Istituzione piattaforma telematica

Le domande di accesso alla procedura devono essere presentate dall'imprenditore (iscritto al registro delle imprese) attraverso una piattaforma telematica nazionale, **gestita dal sistema delle CCIAA**, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, sulla quale è disponibile (articolo 3, commi 1 e 2):

- una **lista di controllo** particolareggiata con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata.

Leggi anche Composizione negoziata della crisi d'impresa: come si utilizza la piattaforma telematica

Nomina dell'esperto

L'esperto che affiancherà l'imprenditore al fine di trovare una soluzione alle difficoltà dell'impresa sarà nominato ad opera di una **commissione** costituita presso le **CCIAA** (articolo 3, comma 6), scelto all'interno di un elenco istituito presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti (articolo

3, comma 3):

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **dottori commercialisti ed esperti contabili** e all'albo degli **avvocati** che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco coloro che, pur **non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di una **specifico formazione** (art. 3, comma 4).

Per i commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, la **presentazione della domanda** per l'iscrizione all'elenco deve essere effettuata agli **ordini professionali** di appartenenza, mentre i soggetti non iscritti in albi professionali con documentata esperienza di ristrutturazione di azienda devono presentare la domanda alle camere di commercio (art. 3, comma 5). Unitamente alla domanda deve essere trasmesso anche un **curriculum vitae**, in cui sono indicate le esperienze professionali acquisite nel settore e nelle tecniche di facilitazione e mediazione e il consenso al trattamento dei dati. Le ulteriori esperienze sono valutabili all'atto della nomina come titolo di preferenza.

Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente alle Camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.

Requisiti e doveri dell'esperto

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e **non deve essere legato**

all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Viene inoltre previsto che:

- il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli **ultimi 5 anni** attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

- chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti **professionali con l'imprenditore** se non sono **decorsi almeno 2 anni** dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'esperto deve essere **terzo rispetto a tutte le parti** e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Accesso alla composizione negoziata

L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è **presentata dall'imprenditore** tramite la **piattaforma telematica** mediante la compilazione di un **modello** contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato (art. 5, comma 1).

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i **bilanci degli ultimi 3 esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) una **relazione** chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un **piano finanziario** per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l'**elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato

ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis della legge fallimentare, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;

e) il certificato unico dei **debiti tributari** di cui all'articolo 364, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019;

f) la **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il **certificato dei debiti contributivi** e per premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019;

h) un estratto delle **informazioni** presenti nella *Centrale dei rischi* gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Compiti dell'esperto

A norma del comma 4, sempre dell'art. 5, l'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'**accettazione** e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di 2 incarichi contemporaneamente.

L'esperto, accettato l'incarico, deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, in carica. L'imprenditore può partecipare personalmente e può farsi assistere da consulenti di sua fiducia.

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili **strategie di intervento** fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Secondo quanto previsto dal comma 8-ter del menzionato articolo, in caso di archiviazione dell'istanza, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa.

Obblighi di comportamento

Le parti devono comportarsi secondo **buona fede e correttezza** durante lo svolgimento delle trattative.

In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, ferma restando naturalmente la liceità della revoca per ragioni relative all'andamento del rapporto.

Tutte le **parti** coinvolte nelle trattative hanno il dovere di **collaborare lealmente** e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'**obbligo di riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Durata incarico esperto

Come disposto dal comma 7 dell'art. 5 l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi **180 giorni** dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento della crisi. L'incarico può **proseguire per non oltre 180 giorni** quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale** che viene inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore.

Misure protettive

All'art. 6 viene previsto che - con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva domanda, presentata attraverso la piattaforma telematica - l'imprenditore può domandare l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure viene pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione, i **creditori non possono**:

- acquisire **diritti di prelazione** se non concordati con l'imprenditore;

- iniziare o proseguire **azioni esecutive e cautelari** dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, inoltre non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Ai sensi del comma 5 infine dopo l'adozione delle misure protettive i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Sospensione obblighi di ricapitalizzazione

Ai sensi dell'art. 8, l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto o con dichiarazione successivamente presentata, può richiedere che, **fino alla conclusione delle trattative** o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, siano sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione di legge e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Gestione dell'impresa

Nel corso delle trattative, gli amministratori conservano la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa (art. 9). L'imprenditore in stato di crisi deve gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

L'imprenditore deve **informare preventivamente l'esperto**, per iscritto, del compimento di **atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che l'atto può **arrecare pregiudizio ai creditori**, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo **segnala** per iscritto all'imprenditore e all'**organo di controllo**. Nel caso in cui l'atto venga in ogni caso compiuto, l'esperto può far iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. In tal caso, dovrà **informare il Tribunale** perché disponga la revoca delle misure patrimoniali protettive nel frattempo concesse all'impresa.

Trasferimento d'azienda e di rami d'azienda senza debiti

L'art. 10, comma 1, prevede la possibilità per l'imprenditore in procedura negoziata di chiedere al Tribunale l'autorizzazione:

- a contrarre **finanziamenti prededucibili**;
- a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami con la liberazione dell'acquirente per i debiti pregressi, in deroga all'articolo 2560, comma 2 del codice civile.

Rinegoziazione dei contratti eccessivamente onerosi causa Covid

Ai sensi del comma 2, sempre dell'art. 10, l'esperto può chiedere alle controparti dell'impresa in difficoltà la rinegoziazione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia Covid.

In **mancanza di accordo**, il Tribunale, sentito l'esperto, e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, potrà **rideterminare equamente le condizioni** del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Conclusione delle trattative

L'art. 11 disciplina le diverse **possibili soluzioni** della procedura della composizione negoziata.

In particolare, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, le parti possono, alternativamente:

- sottoscrivere un **contratto** con uno o più **creditori** idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni secondo la relazione finale dell'esperto;
- concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'art. 182-octies della legge fallimentare;
- concludere un **accordo** che produce gli effetti del piano attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare senza la necessità dell'attestazione

Come precisato dal comma 2, all'esito delle trattative, l'imprenditore può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies della legge fallimentare. La percentuale di consensi che permette di rendere l'accordo vincolante anche per i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

L'imprenditore può, in alternativa

- predisporre il **piano attestato di risanamento** di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare;
- all'esito delle trattative, proporre domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (disciplinato dall'art. 18);
- accedere ad una delle **procedure** disciplinate dalla **legge fallimentare**, dal D.lgs. n. 270/1999, o dal D.L. n. 347/2003 e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della l.

n. 3/2012.

Gruppo di imprese

L'art. 13 consente l'accesso alla composizione negoziata anche a più imprese appartenenti al medesimo gruppo, intendendosi per tale l'insieme delle società, delle imprese e degli enti - aventi sede legale nel territorio dello Stato - che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.

Misure premiali di carattere fiscale

Il ricorso alla composizione negoziata permette di fruire di alcuni vantaggi di natura tributaria e fiscale, previsti dall'art. 14, e in particolare:

- la **riduzione** alla **misura legale** degli interessi sui **nuovi debiti tributari** (a partire dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto);
- la **riduzione** alla misura minima delle **sanzioni tributarie** il cui termine di pagamento scada dopo il deposito dell'istanza di nomina dell'esperto;
- la **riduzione alla metà** di **sanzioni e interessi** sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto, se l'accordo anche riguardante i detti debiti è poi riconosciuto o omologato in sede giudiziale.
- la **rateazione**, fino ad un **massimo di 72 rate mensili**, delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.

Organi di controllo

L'art. 15 assegna all'organo di controllo societario il compito di segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza dei **presupposti** per accedere alla **nuova procedura negoziata**, dando loro un termine massimo di 30 giorni per riferire sulle iniziative intraprese. L'omessa segnalazione da parte dell'organo societario di controllo è valutata ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 2407 del codice civile.

Imprese sotto soglia

L'art. 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte **degli imprenditori commerciali e agricoli** "sotto soglia", ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

Per accedere alla procedura, unitamente all'istanza, l'imprenditore "sotto soglia" deve presentare i

documenti elencati all'art. 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), ad esclusione quindi della relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare di cui alla lettera b).

La **nomina dell'esperto** avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza (ovvero l'organismo di composizione della crisi oppure il segretario generale della CCIAA competente territorialmente).

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi le parti possono alternativamente (comma 4):

- concludere un **contratto** privo di effetti nei confronti dei terzi, ma idoneo ad assicurare la **continuità aziendale**, oppure una convenzione di moratoria, anche non commerciale, avente natura derogatoria e diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito (di cui all'articolo 182-octies della legge fallimentare);
- concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare;
- proporre un **accordo di ristrutturazione dei debiti**, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 3/2012;
- chiedere la **liquidazione dei beni**, a norma dell'articolo 14-ter della legge n. 3/2012;
- proporre domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio.

Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012.

Concordato liquidatorio semplificato

L'art. 18 disciplina il nuovo strumento del concordato liquidatorio semplificato utilizzabile dall'imprenditore nel caso in cui non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi.

In tal caso, **entro 60 giorni** dalla relazione finale dell'esperto, l'impresa può **richiedere al tribunale** l'omologazione di un concordato semplificato con l'obiettivo di liquidare i beni e con il ricavato soddisfare i creditori. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, nomina con decreto un **ausiliario** ai sensi dell'art. 68 c.p.c., il quale deve fare pervenire l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dalla comunicazione.

Il tribunale con il medesimo decreto ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata.

Il concordato in forma semplificata termina con l'approvazione del piano liquidatorio, valutato dal Tribunale preferibile per i creditori rispetto ad una liquidazione fallimentare.

Amministrazione straordinaria di grandi aziende

L'art. 19, comma 3-bis, detta una specifica disposizione in materia di procedure di amministrazione straordinaria di grandi aziende in stato d'insolvenza prevedendo la possibilità di **nomina di Fintecna** come commissario.

Modifiche alla legge fallimentare

L'art. 20 apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.

In particolare, si interviene sull'**omologazione del concordato preventivo** (art. 180, comma 4, della legge fallimentare), e sugli **accordi di ristrutturazione** (art. 182-bis, commi 4 e 8, della legge fallimentare), nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell'omologazione dell'accordo.

Ulteriori modifiche concernono il **finanziamento della continuità aziendale** nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione (art. 182-quinquies della legge fallimentare). Le nuove disposizioni prevedono che il tribunale possa autorizzare il **pagamento delle retribuzioni dei lavoratori** in relazione a **mensilità antecedenti** al deposito del ricorso per concordato. Viene inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Viene inoltre estesa a 2 anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato.

Leggi anche Concordato con continuità: nuove regole per il pagamento dei debiti anteriori verso i dipendenti

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Con l'art. 20, comma 1, lettera e) si inserisce nella

legge fallimentare l'art. 182-septies relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

La disciplina estende l'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare, finora prevista per gli accordi con intermediari finanziari, **anche ai creditori non aderenti** che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tal fine, occorre che:

- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati** dell'avvio delle **trattative**, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

- l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il **75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria**, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

- i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

- il debitore abbia **notificato** l'accordo, la **domanda di omologazione** e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha **debiti verso banche e intermediari finanziari** in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'art. 182-bis, può chiedere che gli effetti dell'accordo siano

estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Convenzione in moratoria

La lettera f) del comma 1 dell'art. 20, invece, aggiunge alla legge fallimentare l'art. 182-octies, recante la disciplina della convenzione in moratoria.

La convenzione disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito. Per l'estensione degli effetti della moratoria: è necessario il raggiungimento:

- della **soglia del 75%** per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe;
- la necessità che tutti i **creditori** appartenenti alla classe siano stati **debitamente e compiutamente informati** e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- i creditori non aderenti subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite.

Accordi di ristrutturazione agevolati

Sempre la lettera f) introduce nella legge fallimentare l'art. 182-novies avente ad oggetto gli accordi di ristrutturazione agevolati. Tali accordi possono essere conclusi dall'imprenditore con i creditori che rappresentino **almeno il 30%** dei crediti qualora il debitore:

- **rinunci alla moratoria** del pagamento dei creditori estranei di cui all'art. 182-bis, primo comma, lettere a) e b) (e quindi il piano deve essere idoneo ad effettuare il pagamento dei creditori dissenzienti in modo integrale e tempestivo);
- **non abbia presentato** il ricorso contenente la domanda di concordato (art. 161, comma 6, legge fallimentare);
- **non abbia richiesto** la sospensione dell'avvio o della continuazione le azioni cautelari o esecutive (art. 182-bis, comma 6, legge fallimentare).

Posizione dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili

Con la lettera f) viene poi aggiunto nella legge fallimentare l'art. 182-decies riguardante la posizione dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili. In particolare, la disposizione prevede che ai creditori

che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 del codice civile (ai sensi del quale la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori). Nel caso in cui l'**efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti**, costoro conservano impregiudicati i **diritti contro i coobbligati**, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Novità per il concordato in bianco

L'art. 21 differisce di un anno il termine previsto dall'art. 9, comma 5-bis, del D.L. n. 23/2020.

In particolare, la disposizione consente all'imprenditore che abbia ottenuto - entro il 31 dicembre 2022 (nel testo finora vigente era fissato al 31 dicembre 2021) - accesso al concordato "in bianco" o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

Domanda di concordato

L'art. 22 dispone che il termine temporale - concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi - per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato, fino alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, sia compreso **fra 60 e 120 giorni** e sia **prorogabile**, in presenza di giustificati motivi, di **non oltre 60 giorni**.

Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo

L'art. 23, prevede infine, **fino al 31 dicembre 2021**, l'improcedibilità dei ricorsi per la **risoluzione del concordato preventivo** o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019.

Inoltre, stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.